



## **Guardia di Finanza**

### **REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CAMPANIA**

**Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamento – Drappello Commissariato**

## **CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, SVOLTO DAL “MEDICO COMPETENTE”, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. n. 81/2008 E S.M.I. PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO.**

### **INDICE**

- ART. 1 – PREMESSA
- ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO
- ART. 3 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
- ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE
- ART. 5 – OBBLIGHI DELL’INCARICATO
- ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
- ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
- ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
- ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DELL’OBBLIGAZIONE COMMERCIALE E DI CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI
- ART. 12 – CONTROVERSIE
- ART. 13 – PENALITA’
- ART. 14 – CONCLUSIONI E NORME DI RINVIO

## **ART. 1 – PREMESSA**

In base all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di nominare il Medico Competente, nei casi in cui la normativa vigente prevede, per la struttura in esame, l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Il presente documento definisce i requisiti per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria, svolto dal "medico competente", da effettuarsi in economia ai sensi degli artt. 10 e 13 del regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 292 del 14.12.2005.

## **ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il professionista da incaricare in qualità di "**medico competente**" dovrà esperire tutte le attività di competenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al TITOLO I, CAPO III, SEZIONE I (Misure di tutela e obblighi), art. 25 Obblighi del medico competente, art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi, art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, art. 35 Riunione periodica, nonché alla SEZIONE V (Sorveglianza Sanitaria), artt. Da 38 a 42, e delle altre disposizioni di legge in materia, mettendo a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento dell'attività.

## **ART. 3 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE**

L'incaricato dovrà:

- a) assicurare le attività di cui agli artt. 25, 35 e 41 del D.Lgs. 81/2008;
- b) effettuare accertamenti sanitari periodici, tra cui le prestazioni di seguito elencate:
  - 1) elettrocardiogrammi;
  - 2) esami spirometrici;
  - 3) visite oculistiche;
  - 4) esami audiometrici;
- c) qualsiasi ulteriore adempimento connesso.

In particolare:

### **articolo 25 – Obblighi del Medico Competente.**

#### *1. Il medico competente:*

- a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
- b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*

- d) *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*
- f) *lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;*
- g) *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- h) *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*
- i) *comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- l) *visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*
- m) *partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*
- n) *comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.*

### **art. 35 – Riunione periodica.**

1. *Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:*
  - a) *il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
  - b) *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
  - c) *il medico competente, ove nominato;*
  - d) *il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*
2. *Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:*
  - a) *il documento di valutazione dei rischi;*
  - b) *l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
  - c) *i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;*
  - d) *i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.*

3. *Nel corso della riunione possono essere individuati:*
  - a) *codici di comportamento e buona prassi per prevenire rischi di infortuni e di malattie professionali;*
  - b) *obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*
4. *La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.*
5. *Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.*

#### **articolo 41 – Sorveglianza sanitaria.**

1. *La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:*
  - a) *nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6;*
  - b) *qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.*
2. *La sorveglianza sanitaria comprende:*
  - a) *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
  - b) *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*
  - c) *visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
  - d) *visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*
  - e) *visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;*

*e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*

*e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*
- 2-bis. *Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.*
3. *Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:*
  - a) *lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;*
  - b) *per accertare stati di gravidanza;*

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettera a), b), d), e-bis) e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informalizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

d) effettuare accertamenti sanitari periodici;

e) partecipare alle riunioni periodiche;

d) qualsiasi ulteriore adempimento connesso alla compiuta osservanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'incaricato è, inoltre, tenuto ad eseguire le prestazioni di seguito elencate:

a) elettrocardiogrammi;

b) esami spirometrici;

c) visite oculistiche;

d) esami audiometrici.

## **ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE.**

Il Medico competente svolgerà la propria attività libero professionale in piena autonomia rispettando i giorni, gli orari e i luoghi che saranno concordati con l'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sezione Sicurezza sul Lavoro del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D.Lgs. 81/08 per quanto attiene le funzioni di competenza.

L'elenco nominativo dei militari da sottoporre ad eventuale sorveglianza sanitaria sarà individuato dall'Amministrazione di concerto con il Medico Competente in relazione alle valutazioni di rischio.

L'incaricato fornirà tramite la Sezione Sicurezza sul Lavoro i giudizi di idoneità specifica alle mansioni relative ai militari visitati periodicamente, ai sensi dell'art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08.

La predetta Sezione provvederà alla consegna ai singoli militari di ogni comunicazione loro dovuta, fatta pervenire in maniera riservata dal Medico Competente.

## **ART. 5 – OBBLIGHI DELL'INCARICATO**

L'incaricato sarà obbligato all'osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia, alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori e dovrà assolvere a tutte le prestazioni sanitarie ed extra sanitarie specificate dal D.Lgs. 81/08.

L'incaricato dovrà avere la disponibilità di tutte le dotazioni professionali e strumentali ritenute idonee a garantire il miglior assolvimento delle prestazioni. In ogni caso, lo stesso dovrà svolgere gli approfondimenti ritenuti opportuni, secondo le regole di diligenza rapportate all'attuale scienza medica.

## **ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

La preposta Sezione Sicurezza sul Lavoro, dipendente dall'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo del Comando Regionale Campania Guardia di Finanza alla stessa sede, si impegna a collaborare con il Medico Competente per tutto quanto ritenuto necessario per l'assolvimento delle sue funzioni.

Inoltre, l'Amministrazione si impegna a:

- a) convocare il personale da sottoporre alle visite mediche nei giorni e nelle ore all'uopo stabiliti, in accordo con il Medico Competente;
- b) mettere a disposizione i locali per l'effettuazione delle visite mediche;
- c) predisporre gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza medica dei lavoratori esposti;
- d) comunicare al Medico Competente eventuali mutazioni del contenuto dell'attività lavorativa del personale interessato;
- e) informare tempestivamente il Medico Competente di ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro.

## **ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., i dati forniti relativi al personale in forza al Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza ed ai Comandi/Reparti dipendenti potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, tenuta di registri e scritture varie, elenchi e compilazione di anagrafiche.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, affinché si prevenga il rischio di perdita o distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

## **ART. 8 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'affidamento del servizio avrà durata biennale, dalla data di sottoscrizione della relativa obbligazione commerciale al 31.12.2023. Alla scadenza l'Amministrazione si riserverà,

comunque, la facoltà di prorogarlo, alle stesse condizioni, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente, e comunque non oltre tre mesi.

Il valore complessivo del servizio è stimato in € **15.120,00**, in esenzione IVA, corrispondente ad € 7.560,00 per l'anno 2022 ed € 7.560,00 per l'anno 2023.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto:

- le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di bilancio non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose;
- l'Amministrazione sia in grado di far svolgere i compiti previsti, ai sensi di legge, da personale militare dipendente dall'Amministrazione medesima.

## **ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento verrà effettuato con cadenza annuale, dopo la presentazione della fattura elettronica. Il pagamento resta subordinato all'accertamento della regolarità contributiva della Società affidataria mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

## **ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DELL'OBBLIGAZIONE COMMERCIALE E DI CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietato il subappalto del servizio in parola nonché la cessione del presente atto negoziale, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dell'obbligazione commerciale stessa. E' fatto, altresì, espresso divieto alla Società di cedere a terzi, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'obbligazione commerciale, pena l'immediata risoluzione della stessa.

## **ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta, senza possibilità di rivalsa, tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, nessuno escluso.

## **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Napoli.

## **ART. 13 – PENALITA'**

In caso di applicazione di penalità si rimanda a quanto specificatamente previsto nel capitolato generale d'oneri in uso alla Guardia di Finanza approvato con D.M. 24/10/2014 n. 181.

## **ART. 14 – CONCLUSIONI E NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;
- nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti", pubblicato su G.U.R.I. n. 288 del 10/12/2010 – Suppl. Ordinario n. 270;
- nelle Disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440 del 18/11/1923);
- nel Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 23/05/1924);

- nel Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 292 del 14/12/2005;
- nel Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 181 del 24/10/2014.

*F. to IL CAPO UFFICIO LOGISTICO  
Ten. Col. Matteo Malvaso*